

SENTE DA REGISTRAZIONE
Art. 23, 10° co. L. 24.11.01, N. 85

Sentenza n° 54294/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

[redacted] addetto alla 2^a Sezione ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 40688 del ruolo generale affari contenziosi civili
dell'anno 2009 vertente tra

[redacted] elettivamente domiciliato in Roma Via Val Varaita 8
presso lo studio dell'Avv. Dalila Loiacono come da delega in atti -
OPPONENTE -

E

Comune di Roma -OPPOSTO *contumace*
CERIT EQUITALIA " "

Oggetto: opposizione alla diffida di pagamento n. 09720099029886241
notificata il 28.3.09 per € 1308,94

CONCLUSIONI: come in appresso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.4..09 l'opponente proponeva opposizione avverso
il provvedimento indicato in epigrafe, relativo a sanzioni amministrative
irrogate. Chiedeva di dichiarare nullo il provvedimento impugnato, in quanto
né alcune cartelle erano state notificate né per le stesse era stata preceduta dalla
rituale notifica del verbale ad asserita base della stessa e pertanto fosse
dichiarato estinto il diritto alla riscossione coattiva per violazione dell'art. 201
del C.d.S. Eccepiva anche la prescrizione quinquennale. Chiedeva

M

l'annullamento dell'intero atto ovvero in subordine l'annullamento delle cartelle n. 0972000046952013, 09720020046279143, 09720050204744014.

All'udienze compariva solo l'opponente che precisava le conclusioni; la causa veniva decisa con lettura della decisione riportata nel registro di udienza ed in dispositivo allegato al verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Invero per tutte le cartelle contenute nella diffida, ad eccezione della cartella n. 0972002004629143 per € 102,52, sussiste il difetto di giurisdizione di questo Giudicante a favore della Commissione Tributaria Provinciale di Roma trattandosi di tasse automobilistiche ovvero di tassa smaltimento rifiuti.

Per la riferita cartella l'opposizione è fondata e come tale merita di essere accolta. Le ragioni del ricorrente appaiono condivisibili sulla base delle specifiche contestazioni e dalla documentazione in atti. Invero nella fattispecie l'autorità opposta non ha provveduto al deposito della documentazione così come richiesta dal Giudicante. Per costante giurisprudenza, in materia di illeciti amministrativi spetta all'Autorità che ha proceduto all'emissione del provvedimento provare le ragioni poste a base del provvedimento impugnato. Appare pertanto essenziale la produzione dei documenti elencati nel secondo comma dell'art.23 L. 689/81 senza dei quali non è possibile dimostrare il fondamento del provvedimento irrogativo della sanzione. Si devono presumere, in difetto della trasmissione della relata di notifica del verbale oggetto della cartella, ^{2. data e cont. del verbale} valide le censure operate dalla parte ricorrente. Va quindi dichiarata l'illegittimità della pretesa sanzionatoria della P.A.

Stante la natura della causa che riguarda un aspetto formale della ratio decidendi, la gratuità del giudizio e la possibile difesa personale, nonché l'assenza dell'opposto in giudizio e l'esito dello stesso, si ritiene di compensare le spese di giudizio.



PQM

dichiara il difetto di giurisdizione per l'importo di € 1.206,42;

in parziale accoglimento della domanda accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la sanzione amministrativa portata dalla cartella n. 09720020046279143 per € 105,52 . Spese compensate.

Così deciso in Roma il 4.10.2010

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
25 SET 2012
ROMA, II
IL CANCELLIERE

